

Gennaio
2026



[Casa & Famiglia]

Contratto di Assicurazione Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale dedicato alle abitazioni civili.

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talánx.

CASA & FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
2.1 – Contraenti	9
2.2 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio	9
2.3 – Durata e proroga dell'Assicurazione	9
2.4 – Recesso in caso di Sinistro	9
2.5 – Modifiche dell'Assicurazione	9
2.6 – Altre Assicurazioni	9
2.7 – Dichiarazioni sui rischi assicurati	9
2.8 – Aggravamento del Rischio	9
2.9 – Diminuzione del Rischio	9
2.10 – Oneri fiscali	9
2.11 – Rinvio alle norme di legge	9
2.12 – Foro competente	9
2.13 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione	10
2.14 – Assicurazione per conto altrui	10
2.15 – Ispezione delle Cose assicurate	10
2.16 – Recesso da contratti conclusi a distanza	10
2.17 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)	10
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	11
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO	12
4.1 – Oggetto dell'Assicurazione	12
4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti	12
4.3 – Cose escluse dall'Assicurazione	15
4.4 – Esclusioni	15
4.5 – Garanzia facoltativa	16
4.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	16
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	18
5.1 – Condizioni di operatività	18
5.2 – Oggetto dell'Assicurazione	18
5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti	19
5.4 – Esclusioni	19
5.5 – Garanzia facoltativa	19
5.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	20
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	22
6.1 – Condizioni di operatività	22
6.2 – Oggetto dell'Assicurazione	22
6.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti	24
6.4 – Esclusioni	25
6.5 – Garanzie facoltative	26
6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	26
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA	28
7.1 – Servizio assistenza Casa	28
7.2 – Servizio assistenza Casa, Famiglia e Pet	30
8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	32
8.1 – Oggetto dell'Assicurazione – Spese coperte dalla Polizza	32
8.2 – Assicurati	32
8.3 – Ambito di operatività delle garanzie	32
8.4 – Garanzie prestate	32
8.5 – Spese non coperte dalla Polizza	33
8.6 – Esclusioni	33
8.7 – Limiti di copertura	33
8.8 – Massimali	33
8.9 – Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di responsabilità civile	33
8.10 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie)	34
8.11 – Validità delle garanzie (quando sono coperti i sinistri)	34

9. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	35
9.1 - Norme valide per tutte le sezioni assicurate	35
9.2 - Norme valide per le sezioni Incendio e Furto	35
9.3 - Norme valide per la sezione Responsabilità civile	38
9.4 - Norme valide per la sezione Assistenza	38
9.5 - Norme valide per la sezione Tutela legale	39

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:

Abitazione: vedere Unità Abitativa.

Abitazione (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'intera costruzione edile o porzione della stessa, Dimora Abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o Dimora Saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta o ceduta in locazione, indicata nella Scheda di Polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

Alluvione e Inondazione: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Animale Domestico (definizione valida solo per la sezione Assistenza): si intende il cane o il gatto i cui dati siano riportati sulla Scheda di Polizza, di proprietà del Contraente/Assicurato.

Animali Domestici e da Sella: animali d'affezione che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per alimentazione o a scopi professionali, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.

Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione, così come definito come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile.

Attività Professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa o meno a scopo di lucro.

Bed & Breakfast: servizio di alloggio e prima colazione offerti nell'Abitazione assicurata, anche saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi di collaboratori familiari. L'attività deve essere esercitata in modo non professionale ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti locali.

Cani Pericolosi - Razze Canine Pericolose: cani appartenenti alle seguenti razze: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bandog, Cane Corso Italiano, Cane da pastore del Caucaso, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore di Brie (o Briard), Cane da pastore di Charplanina, Cane da Serra da Estrela, Cane lupo cecoslovacco, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue De Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, Mastino Tibetano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario (o Dogo canario), Perro da presa Mallorquin, Pitt bull, Pitt bull mastiff (o Bullmastiff), Pitt bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tornjak, Tosa inu. Sono considerati altresì pericolosi i cani derivati da incroci con le precedenti razze o sottoposti ad addestramenti atti ad esaltarne l'aggressività.

Cassette di Sicurezza: mobili studiati e realizzati per la custodia di oggetti di valore, collocati in appositi locali blindati all'interno degli istituti di credito.

Collezione: raccolta ordinata sulla base di particolari criteri o caratteristiche, di oggetti appartenenti ad una stessa specie e categoria.

Contenuto: mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto posto nei locali delle dimore assicurate, delle Pertinenze e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato.

Sono assimilabili al Contenuto le migliorie apportate dal locatario per decorazione o funzionalità al Fabbricato, se questo non è assicurato, escluse comunque le opere murarie e gli impianti fissi in esse contenute.

Rientrano nella categoria anche i beni riferibili alle seguenti definizioni:

- **Apparecchiature Elettroniche:** gli apparati funzionanti tramite circuiti percorsi da corrente debole;
- **Collezioni:** raccolte ordinate sulla base di particolari criteri o caratteristiche, di oggetti appartenenti ad una stessa specie e categoria;
- **Elettrodomestici:** Apparecchiature Elettroniche, elettriche od elettromeccaniche utilizzate nei lavori domestici o destinate al servizio della persona;
- **Gioielli e Preziosi:** oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali, di valore unitario superiore a € 5.000,00;
- **Oggetti Pregiati:** pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, Collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, Cose che abbiano valore artistico;
- **Valori e Denaro:** denaro contante, valori bollati senza interesse filatelico, titoli di Stato, obbligazioni di enti Pubblici o Privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.

Contraente: soggetto, persona fisica, che stipula il contratto di Assicurazione.

Convivente More Uxorio: persona che, in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato ed ha in comune con esso la residenza anagrafica, o il domicilio abituale o lo stato di famiglia. Sono escluse le persone che convivono more uxorio con altri soggetti appartenenti al Nucleo Familiare.

Cose: gli oggetti materiali e, limitatamente all'Assicurazione di Responsabilità civile, anche gli animali.

Costo di Rimpiazzo: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per rimpiazzare le Cose distrutte e/o danneggiate con altrettante Cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Dimora Abituale: unità immobiliare dove il Contraente o l'Assicurato abbiano residenza anagrafica o, in alternativa, dove gli stessi dimorino continuativamente per la maggior parte dell'anno.

Dimora Locata a Terzi: unità immobiliare di proprietà del Contraente concessa in locazione, uso o comodato.

Dimora Saltuaria: unità immobiliare dove il Contraente o l'Assicurato non dimorano abitualmente. È considerata Dimora Saltuaria anche l'unità immobiliare di proprietà del Contraente da questi occasionalmente concessa in locazione, uso o comodato a terzi fino ad un massimo di novanta giorni/anno anche non consecutivi. Non sono considerate Dimore Saltuarie le unità immobiliari in multiproprietà.

Dipendenze e/o Pertinenze: la soffitta, la cantina, l'autorimessa ad uso privato, i locali e gli Edifici minori che completano, anche se separati, l'Edificio principale.

Disabitazione: assenza continuativa dall'Abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata Disabitazione.

Documenti Personali: carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, carta di debito e/o di credito, tessera sanitaria ed altre tessere o carte nominative per abbonamenti e/o per l'erogazione di servizi.

Edificio: struttura edile entro la quale sono contenuti i locali costituenti le Unità Abitative assicurate.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

Estorsione: azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Fabbricato: la costruzione edile, comprese le opere di fondazione ed interrato e gli impianti ed installazioni a servizio dei fabbricati considerati immobili per natura e destinazione quali: impianti idrici, termici, elettrici ed elettronici, di allarme, di segnalazione e video sorveglianza, Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici, ascensori e montascale, Infissi, Serramenti, recinzioni, cancelli, tettoie e pensiline, antenne, insegne, coibentazioni e rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole esterne rigidamente fissate, piscine, campi e spazi sportivi e da gioco. È compresa anche l'eventuale quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

Fase Giudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase Stragiudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto Illecito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Fenomeni Atmosferici: manifestazioni atmosferiche di particolare intensità e/o violenza, comprovabili tramite bollettini metereologici.

Fenomeno Elettrico: variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine dovuti a cause accidentali.

Frana o Franamento: rapido e violento spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno del suolo.

Franchigia: parte di danno, espressa in cifra fissa, a carico dell'Assicurato.

Fulmine: fenomeno naturale atmosferico che comporta una scarica elettrica repentina, violenta e visibile.

Furto: impossessarsi di Cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri.

Gioielli e Preziosi: oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali, di valore unitario superiore a € 5.000,00.

Gruppo Sella: Gruppo bancario identificato all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia con codice meccanografico numero 3311 avente come società capogruppo Banca Sella Holding S.p.A.

Impianto di Allarme: apparato elettronico costituito almeno dai seguenti elementi:

- centralina di comando autoprotetta;
- rilevatori o sensori volumetrici e/o perimetrali;
- sirena di segnalazione acustica esterna all'Unità Abitativa;
- sistema di registrazione ed adeguata memoria per la verifica dell'attivazione e disattivazione del dispositivo;
- alimentazione di emergenza autonoma, in grado di sopperire ad interruzione della pubblica energia elettrica per un periodo non inferiore a 12 ore consecutive.

L'impianto deve essere dotato di certificazione di corretta installazione ad opera di azienda specializzata e della documentazione attestante la regolare manutenzione secondo i tempi e le modalità previste dal costruttore e/o dall'installatore.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna dei fluidi rispetto alla pressione atmosferica.

Incendio: combustione con fiamma al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: materiali, sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o al Contraente in caso di Sinistro.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di aperture, porte e finestre, destinati ad incorporare i Serramenti.

Infortunio (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Infortunio dell'Animale Domestico (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche all'Animale Domestico oggettivamente constatabili.

Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchi, mezzo cristallo ed altri materiali trasparenti, anche con iscrizioni o motivi decorativi, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili componenti d'arredo.

Limite di Indennizzo: importo che opera entro la Somma Assicurata e che rappresenta il massimo esborso da parte della Società in caso di Sinistro.

Malattia (definizione valida solo per la sezione Assistenza): ogni alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattia dell'Animale Domestico (definizione valida solo per la sezione Assistenza): ogni alterazione dello stato di salute dell'Animale Domestico non dipendente da Infortunio.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a Cose e animali.

Mezzi di Chiusura (sufficienti): elementi dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- robusti Serramenti di legno, di materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o simili materiali, purché chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate validamente ancorate o fissate al muro, all'interno delle quali sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso senza effrazione delle relative strutture.

Mezzi di Custodia: contenitori quali casseforti, armadi di sicurezza o corazzati, corpi di contenimento interamente in acciaio o leghe metalliche aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti di adeguato spessore e dotati di congegni di chiusura atti a contrastare attacchi per mezzo di tradizionali strumenti manuali o meccanici;
- battenti dotati di protezione delle cerniere;
- movimento di chiusura tramite serratura di sicurezza o combinazione numerica atte a movimentare catenacci multipli ad espansione.

I Mezzi di Custodia devono avere peso non inferiore a kg. 150 oppure, se casseforti a muro, devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio integrato nel corpo della cassaforte, atto ad impedirne l'asportazione senza demolizione del muro stesso.

Nucleo Familiare: il Nucleo Familiare è composto dall'Assicurato e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:

- a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima Abitazione;
- b) il Convivente More Uxorio, a condizione che sia residente nella medesima Abitazione (come da stato di famiglia);
- c) le altre persone residenti nella medesima Abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, affidamento, adozione e tutela.

Occlusione: la chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Oggetti Pregiati: pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, Collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, Cose che abbiano valore artistico.

Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici: impianto costituito da Pannelli Solari Termici e/o Pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di acqua calda sanitaria o energia elettrica, compresi eventuali inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. L'impianto deve essere progettato ed installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme tempo per tempo vigenti che ne certifichino la resistenza ai Fenomeni Atmosferici anche di forte intensità.

Parti: il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale o Somma Assicurata.

Periodo di Assicurazione: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per le annualità successive, come il periodo tra due scadenze successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno, il periodo coincide con la durata stessa.

Perito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'esperto incaricato da una delle Parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Pertinenze e/o Dipendenze: vedi "Dipendenze e/o Pertinenze".

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Prescrizione (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestazione (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'assistenza da erogarsi in natura ossia l'aiuto che, in caso di Sinistro, viene fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

Preziosi: vedere Gioielli e Preziosi.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Rapina: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reato (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Recesso: dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Responsabilità Contrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità Extracontrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità civile in capo al soggetto che, commettendo un Fatto Illecito, doloso o colposo, provoca ad altri un danno ingiusto.

Rigurgito: riflusso di liquidi all'interno di condutture in senso contrario al flusso ed alla destinazione naturale.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rischio Locativo: responsabilità civile che grava sull'Assicurato / Contraente ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati all'Abitazione tenuta in locazione dall'Assicurato.

Rivalsa: l'azione esercitata dalla Società per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati.

Sanzione Amministrativa (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei Mezzi di Chiusura dell'Abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non determinata da Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete, cioè l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne od interne quali porte, finestre, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinati a chiudere aperture

praticate in pareti, tetti e soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Via del Commercio, 9 – 37135 Verona.

Società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza: Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).

Solaio: complesso di elementi costituenti la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma Assicurata: importo che corrisponde al massimo esborso della Società, in relazione a garanzia diverse dalla Responsabilità Civile.

Spese di Giustizia (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di Soccombenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese che il giudice, con la sentenza che definisce il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Struttura Organizzativa (definizione valida solo per la sezione Assistenza): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Superficie dei Locali: area complessiva calpestabile, in metri quadrati, dei Locali indicati nella scheda di Polizza e delle loro Dipendenze e/o Pertinenze esclusa quella di balconi, terrazzi, giardini, cortili, orti, patii, porticati ed altri spazi posti all'aperto anche se ad uso esclusivo dell'abitazione assicurata ed esclusa altresì quella di parti comuni.

Terremoto: sismico movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Terrorismo: qualsiasi atto - incluso ma non limitato all'uso della forza, della violenza e/o alla loro minaccia - commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscano da sole o per conto di o in connessione con una qualsiasi organizzazione o governo impegnati per scopi politici, religiosi, ideologici o con motivi di tipo etnico, che abbia il fine o l'effetto di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere in pericolo il pubblico o una qualsiasi parte del pubblico.

Tetto: complesso di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e gli elementi destinati alla raccolta e smaltimenti di acqua piovana e di trattenimento della neve.

Tipologia Abitativa: può essere costituita da:

- **Appartamento in Condominio:** Unità Abitativa facente parte di Edificio con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno dell'Edificio;
- **Casa a Schiera o Villa Plurifamiliare:** Unità Abitativa facente parte di Edificio con altre Unità Abitative tra loro contigue, sovrastanti o soprastanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato;
- **Villa Monofamiliare:** Unità Abitativa isolata, costituita da un intero Edificio destinato ad Abitazione, con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato.

Tipologia Costruttiva: può essere di:

Tipo A: Parzialmente Combustibile: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno 2/3 delle relative superfici (è ammessa la presenza fino a 1/10 per materia plastica espansa o alveolare). Solai e armatura del Tetto comunque costruiti. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;

Tipo B: Bioedilizia: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti tempo per tempo e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una classe di resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, Solai, armature e coperture del Tetto pari ad almeno REI 60 (o altra classe o indice equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

Transazione: accordo con il quale le Parti, in virtù di reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite tra loro insorta.

Unità Abitativa: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero Fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore dell'area.

Valore a Nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando: per il Fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo solo il valore dell'area; per le altre Cose assicurate le spese necessarie per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo Stato d'Uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in

relazione a: grado di vetust , ubicazione, tipo, uso, qualit , funzionalit , stato di conservazione.

Valore di Ricostruzione: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del Fabbricato e delle Dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Valori e Denaro: denaro contante, valori bollati privi di rilevanza filatelica, titoli di Stato, obbligazioni di enti Pubblici o Privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.

Vertenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): una controversia pendente tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Vetro Antisfondamento o Stratificato: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da pi  strati di vetro tra loro accoppiati rigidamente, con interposto uno strato materiale plastico, per l'intera superficie, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Viaggio (definizione valida solo per la sezione Assistenza): lo spostamento a scopo turistico dell'Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Contraenti

Possono essere Contraenti i titolari di un rapporto di conto corrente con un istituto bancario del Gruppo Sella.

2.2 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati mediante:

- ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente aperto presso un istituto bancario del Gruppo Sella in favore della Società, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento;
- transazione di acquisto in favore della Società, oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

2.3 – Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, pertanto, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora l'Assicurato cessi di essere titolare di rapporto di conto corrente con un istituto bancario del Gruppo Sella, la Polizza cesserà al termine dell'annualità contrattuale in corso al momento dell'estinzione del rapporto di conto corrente con il Gruppo Sella, senza possibilità di ulteriore rinnovo automatico della Polizza e senza necessità di disdetta da parte del Contraente o della Società.

2.4 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tutti i casi la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.

L'eventuale pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di Recesso di cui al presente articolo.

2.5 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

2.6 – Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi rischi.

2.7 – Dichiarazioni sui rischi assicurati

Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il Rischio. La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.8 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.9 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

2.10 – Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

2.11 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.12 – Foro competente

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Consumatore, Assicurato o avente diritto.

2.13 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione

Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.

Le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi sono collegati all' "Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI)" pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, i minimi e massimi di Scoperto ed i valori espressi in percentuale, nonché tutte le Prestazioni della sezione "7 – Norme che regolano la sezione Assistenza".

2.14 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta".

2.15 – Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.16 – Recesso da contratti conclusi a distanza

In caso di vendita a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale. In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell'imposta – per il Periodo di Assicurazione non goduto.

In conformità all'art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, il diritto di Recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.

Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo a hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

2.17 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

Nonostante quanto previsto dalle altre disposizioni della presente Assicurazione, la copertura assicurativa è concessa solo ed esclusivamente nella misura e fintanto che non sia in contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o embarghi adottati dall'Unione Europea o dalla Repubblica Italiana. Conseguentemente, la Società non presta alcuna copertura assicurativa, non riconosce alcun pagamento e non fornisce alcuna prestazione e/o beneficio correlati alla presente Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato, violi una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile vigente in materia di sanzioni economiche e commerciali.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

(dichiarazioni del Contraente valide per tutte le Sezioni e sulla cui base è prestata la copertura assicurativa)

In merito a tutti gli aspetti di seguito elencati, la garanzia - per ciascuna Unità Abitativa assicurata - è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall'Assicurato e riportato in Scheda di Polizza.

In particolare:

- A)** L'Edificio contenente l'Unità Abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve risultare:
- essere adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali per almeno metà della superficie complessiva (compresi i piani sotterranei ed escluso il sottotetto, se vuoto ed impraticabile);
 - non essere in corso di costruzione, di ricostruzione o in stato di abbandono, ma anzi in normali condizioni di statica e manutenzione;
- B)** L'Unità Abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve risultare:
- **conforme ad una delle seguenti tipologie costruttive, meglio descritte in dettaglio nelle Definizioni:**
 - a) **Tipo A**, ossia parzialmente in materiale combustibile;
 - b) **Tipo B**, ossia in materiali ecocompatibili e secondo criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica (c.d. "Bioedilizia");
 - **adibita a Dimora Abituale o Saltuaria dell'Assicurato, oppure da lui concessa a terzi in locazione, comodato d'uso od usufrutto. Nel solo caso di Dimora Abituale:**
 - è ammessa la compresenza di locali adibiti a studio professionale od ufficio, ove l'Assicurato svolga la propria attività **purché** questi occupino una superficie non superiore ad 1/3 del totale;
 - è ammessa la compresenza di locali destinati dall'Assicurato ad attività di ricezione (Bed & Breakfast o affittacamere) **purché** esercitata a norma di legge e con un numero massimo di posti letto pari a 6.Le eventuali Dipendenze e/o Pertinenze sono comunque assicurate se ad esclusiva disposizione dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare e **purché destinate a contenere Cose di utilizzo domestico, inclusi i mezzi di circolazione, e/o attrezzature per le attività del tempo libero. Esse devono essere intercomunicanti con l'Unità Abitativa, oppure poste entro il raggio di 200 metri da essa;**
 - appartenente ad una delle seguenti Tipologie Abitative:
 - a) Appartamento in Condominio;
 - b) Casa a Schiera o Villa Plurifamiliare;
 - c) Villa Monofamiliare.
 - parte di un Edificio (se trattasi di Appartamento in Condominio, Casa a Schiera o Villa Plurifamiliare), o costituire essa stessa Edificio (se trattasi di Villa monofamiliare), con anzianità di costruzione – quale risultante dall'iscrizione al catasto – che, all'atto della stipula della Polizza, risulti essere:
 - a) inferiore ai 5 anni;
 - b) compresa tra i 5 anni ed i 15 anni;
 - c) superiore ai 15 anni.È ammesso il caso che il Contraente dichiari di non conoscere l'età dell'Edificio in cui è inserita l'Unità Abitativa assicurata **purché tale dichiarazione risulti dalla Scheda di Polizza.**
 - avere una Superficie dei Locali non eccedente i 20 (venti) metri quadrati rispetto a quella dichiarata dal Contraente e riportata nella Scheda di Polizza.

In caso di trasloco, il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società il nuovo indirizzo. In tale evenienza, durante il periodo del trasloco e comunque non oltre i sette giorni successivi a quello della comunicazione di trasferimento, le garanzie prestate con il presente contratto saranno operanti sia per la vecchia Unità Abitativa, sia per quella nuova. Questo a condizione che la nuova Unità Abitativa sia ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Trascorsi sette giorni dalla comunicazione del Contraente, le garanzie saranno operanti solamente per la nuova Unità Abitativa, fermo quanto disposto dall'art. "2.8 – Aggravamento del Rischio" e fatto salvo l'obbligo del Contraente di richiedere alla Società la sostituzione della Polizza per l'aggiornamento dell'Unità Abitativa assicurata.

Durante il periodo in cui la copertura assicurativa è prestata per entrambi gli indirizzi, le Somme assicurate, i Massimali e gli eventuali Limiti di Indennizzo rappresentano, per ogni effetto, la massima esposizione della Società, anche nel caso di Sinistro che interessi entrambe le ubicazioni.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

(la Sezione Incendio è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

In riferimento all'Unità Abitativa la cui ubicazione e le cui caratteristiche sono descritte in Scheda di Polizza, si intendono assicurati – a seconda delle opzioni esercitate dal Contraente – i beni descritti nelle Definizioni alle voci Fabbricato e Contenuto (o entrambi).

Ciò premesso, la Società indennizza entro le Somme assicurate ed i Massimali indicati nella Scheda di Polizza, nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti all'art. "4.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi, ancorché originati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali quest'ultimo debba rispondere:

1. Incendio;
2. Fulmine;
3. Esplosione, Implosione, Scoppio;
4. onda sonora provocata da aeromobili che superano il muro del suono;
5. caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti artificiali e altri oggetti orbitanti, parti di essi o cose che essi trasportano;
6. urto di veicoli stradali e natanti in transito su pubblica via o corsi d'acqua, **che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Contraente o dell'Assicurato o del suo Nucleo Familiare;**
7. fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di rottura accidentale degli impianti di condizionamento e riscaldamento. **Per gli impianti di pertinenza del Fabbricato il danno è indennizzabile a condizione che gli stessi siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture;**

In merito alle Condizioni di Operatività lettera B) della Sezione 3, con riferimento alla Superficie dei Locali, nel caso questa non ecceda i 20 (venti) metri quadrati rispetto a quella dichiarata dal Contraente, la presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto ossia non si applica la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. In caso contrario si applica quanto indicato all'art. "9.2.3. Assicurazione parziale".

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità, e quelli ragionevolmente arrecati dai soccorritori e da qualunque persona, allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze.

Nel caso in cui sia assicurata la Dimora Abituale alla Partita Contenuto, la copertura è estesa, nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previste, alle Cose di proprietà dell'Assicurato poste nei locali di villeggiatura – comprese strutture ricettive e Dimore Saltuarie – ubicati nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Questo a condizione che la Tipologia Costruttiva dei locali di villeggiatura sia conforme a quella dichiarata in Scheda di Polizza per la Dimora Abituale. La presente estensione di garanzia è valida esclusivamente per il periodo di permanenza in loco.

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo previsti:

- A) le spese sostenute per:
- a) demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro;
 - b) pernottare in altra Abitazione, albergo, pensione o simili – comprese le spese di custodia per cani e gatti – **per il solo tempo strettamente necessario ed a condizione che i locali costituenti e/o contenenti i beni assicurati siano adibiti a Dimora Abituale dell'Assicurato e siano stati dichiarati inagibili dall'Autorità;**
 - c) corrispondere gli onorari a periti e consulenti, nei limiti delle rispettive tariffe di categoria;

B) nel caso in cui risulti assicurato il Fabbricato, la Società rimborsa altresì:

- d) le spese sostenute per la ricostruzione di ascensori e montacarichi, compresi i danni dagli stessi subiti, a seguito di caduta o di rovina conseguente a rottura o cedimento dei congegni meccanici.

È compreso il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale - anche non conseguente ad altro evento indennizzabile ai sensi della presente Sezione - degli impianti di riscaldamento o di condizionamento, comprese le cisterne, **purché tali impianti o cisterne siano al servizio del Fabbricato assicurato.**

C) nel caso in cui risulti assicurato il Contenuto, saranno rimborsate le spese sostenute per:

- e) la rimozione, il trasporto, il deposito presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto posto all'interno dei locali, quando tali spese si rendano necessarie per indisponibilità o inagibilità dei locali stessi dichiarata dalle Autorità;
- f) il rifacimento materiale dei Documenti Personali dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare effettivamente danneggiati, compreso il recupero dei suoi dati personali posti su supporti informatici, con esclusione dei danni riferiti a valore artistico, scientifico o di affezione e **purché tali spese siano state sostenute entro 12 mesi dall'evento che ha generato il Danno Indennizzabile;**
- g) il rimpiazzo degli alimentari in refrigerazione danneggiati a seguito di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche non conseguente a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, **purché dovuta a guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero.**

4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti

Le seguenti estensioni di garanzia sono prestate nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "4.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

4.2.1. Lastre

La Società indennizza i danni materiali e diretti dovuti alla rottura di Lastre.

Sono incluse le spese necessarie per il trasporto, l'installazione ed il rimpiazzo con altre Lastre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti al Contenuto, se assicurato, provocati dalla rottura delle Lastre stesse.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, sono esclusi i danni:

- subiti da Lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- derivanti da operazioni di trasloco;
- derivanti da lavori, anche di rimozione, eseguiti sulle Lastre o sui relativi supporti (incluso il mobilio su cui sono collocate), sostegni, intelaiature, cornici o Serramenti;
- causati alle Lastre da Fenomeni Atmosferici o da atti vandalici o dolosi.

Non sono inoltre indennizzabili rigature, screpolature e scheggiature.

4.2.2. Fenomeno Elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti ad impianti ed Apparecchiature Elettroniche ed elettriche dovuti a Fenomeno Elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, sono esclusi i danni:

- causati da difetti di materiale o di costruzione;
- dei quali debbano rispondere per legge o per contratto il fornitore od il produttore;
- dovuti ad usura, vetustà, logoramento, manomissione, uso improprio od insufficiente manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- a tubi e valvole elettronici, a lampade ed altre fonti di luce, a resistenze scoperte e fusibili, batterie ed accumulatori;
- dovuti a perdita di dati e relativi supporti, programmi, software e licenze d'uso.

4.2.3. Fenomeni Atmosferici e sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da o derivati da:

a) Fenomeni Atmosferici, ossia:

- uragani, bufere, tempeste, cicloni, trombe d'aria, vento e Cose da esso trascinate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
- bagnamenti all'interno dell'Unità Abitativa assicurata, purché causati da pioggia, neve o grandine penetrata attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti e dei Serramenti causate dalla violenza degli eventi sopra indicati.

Si intendono comunque esclusi i danni causati da:

- intasamento, trabocco, rottura o Rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua, anche piovana;
- gelo;

nonché quelli subiti da:

- strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno o plastica, gazebo, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e tutto il relativo Contenuto;
- Cose all'aperto, salvo quelle che per natura e destinazione non siano ideate per essere collocate all'aperto;
- Cose poste sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti;
- Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici che non siano installati sul Tetto o saldamente ancorati a terra, oppure aventi data di collaudo superiore a 15 anni;
- manufatti e lastre in cemento amianto o comunque contenenti amianto;
- tende frangisole e simili installazioni esterne non rigidamente e stabilmente fissate al Fabbricato.

b) Sovraccarico di neve, ossia:

crollo totale o parziale del Tetto dovuto a rottura delle strutture portanti provocata da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno dell'Unità Abitativa ed al suo Contenuto.

La garanzia è operante solo se l'Edificio al cui interno si trova l'Unità Abitativa assicurata risulta conforme alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.

Si intendono comunque esclusi i danni causati da valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad esse conseguenti, nonché i danni subiti da:

- Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione ed al relativo Contenuto, a meno che dette opere siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
- strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno, metallo o plastica, gazebo, tettoie e pensiline, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e relativo Contenuto;
- manufatti e lastre in cemento amianto o comunque contenenti cemento amianto.

4.2.4. Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, e da atti di Terrorismo e sabotaggio.

Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova l'Unità Abitativa assicurata; **qualora**

l'occupazione non militare si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di Incendio, Esplosione e Scoppio.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- di Furto, Rapina, Estorsione, Scippo – sia tentati che consumati – smarrimento, appropriazione indebita, truffa, ammanchi in genere e saccheggio;
- da inquinamento o contaminazione da materiale chimico o biologico;
- da imbrattamento e deturpamento di muri esterni all'Edificio.

4.2.5. Danni da acqua

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da spargimento di acqua o fuoriuscita di liquidi in conseguenza di:

a) **Acqua condotta**, ossia:

- rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, comprese le tubature interrate;
- rottura accidentale di apparecchi domestici, inclusi gli scaldabagni, compresi i relativi raccordi/allacciamenti, **ma esclusi i danni subiti dagli apparecchi stessi;**

b) **Trabocchi, Rigurgiti ed Occlusioni**, ossia:

- acqua piovana infiltrata nell'Unità Abitativa a seguito di traboccamento di gronde e pluviali, purché causato da un eccezionale accumulo di acqua, **con esclusione delle riduzioni di portata dovute ad Occlusioni o mancata/carente manutenzione;**
- Occlusioni verificatesi in pluviali e grondaie dell'Edificio, **esclusivamente se provocate da grandine, neve o ghiaccio;**
- Rigurgiti di fognature purché non si tratti di fognature pubbliche e **purché il Rigurgito non sia causato da incapacità delle fognature di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla portata massima;**

c) **Gelo**, ossia rotture di impianti e condutture originate da gelo **ad eccezione di quelle:**

- ad impianti e condutture, incluse le grondaie, installati all'esterno dell'Edificio, anche se su terrazzi o balconi ed anche se protetti da armadi o nicchie;
- ad impianti e condutture interrati;
- ad impianti e condutture posti in locali sprovvisti di riscaldamento, oppure con il riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Per tutte le garanzie di cui alla presente clausola, **sono comunque sempre esclusi i danni causati da:**

- umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazioni, trasudamento ed escursioni termiche;
- corrosione, usura o vetustà;
- ruscelli ed accumuli esterni di liquidi;
- rotture e guasti ad impianti non al servizio del Fabbricato assicurato o di pertinenza dell'Edificio di cui il Fabbricato fa parte, **nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

4.2.6. Ricerca e riparazione guasti

La presente estensione di garanzia è prestata solo nel caso in cui risulti assicurato il Fabbricato e solo in caso di rottura che abbia interessato un impianto o una condotta di pertinenza o al servizio del Fabbricato stesso, **esclusi gli Elettrodomestici utilizzatori e gli scaldabagni.**

a) **Liquidi**

Solamente a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia "Danni da acqua", la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per:

- ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di condutture ed i relativi raccordi collocate nei muri e nei pavimenti, **eccetto quelle interrate**, che abbiano dato origine allo spargimento di acqua o liquidi e purché facenti parte dell'Unità Abitativa assicurata;
- demolire e ripristinare le sole parti dell'Unità Abitativa assicurata, ai fini di cui sopra.

b) **Gas**

A seguito di dispersione di gas dagli impianti al servizio dell'Unità Abitativa assicurata, **purché accertata da un tecnico specializzato o dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa**, è compreso il rimborso delle spese necessariamente sostenute per:

- ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di impianti e condutture, **eccetto quelle interrate**, ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- demolire e ripristinare le sole parti dell'Unità Abitativa assicurata, ai fini di cui sopra.

Sono comunque escluse le spese derivanti dal maggior consumo causato dallo spargimento di acqua o dalla dispersione di gas, nonché quelle sostenute per adeguare gli impianti erogatori del gas alle normative nel tempo vigenti.

4.2.7. Ricorso terzi

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale convenuto in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti alle Cose di terzi – inclusi i locatari – causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o Implosione, e conseguente sviluppo di gas, fumo e vapori, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'Assicurazione comprende, entro il limite del 10% del Massimale indicato in Scheda di Polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di Attività Professionali, industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi della presente estensione di garanzia.

Sono sempre esclusi i danni:

- alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo;

- di qualsiasi natura, conseguenti a contaminazione od inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente More Uxorio, i genitori, i figli del Contraente e dell'Assicurato ed ogni altro soggetto loro legato da vincoli di parentela, affinità, adozione se con loro conviventi nell'ambito dell'Unità Abitativa assicurata;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo alinea;
- le società o enti le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo alinea.

Sono tuttavia considerati terzi i genitori, i figli, i parenti e gli affini, qualora gli stessi risultino non residenti con l'Assicurato ed abitino in unità immobiliari distinte.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità, se non con il consenso della Società.

La Società tiene a proprio carico le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato nei limiti del quarto del Massimale stabilito in Polizza. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore a detto Massimale, le spese sono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

4.3 – Cose escluse dall'Assicurazione

(beni che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni subiti da:

1. Cose mobili situate negli spazi esterni dell'Unità Abitativa assicurata, se non provocati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio e caduta di aeromobili;
2. alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere;
3. impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, ancorché collegati ad impianti a servizio dell'unità immobiliare;
4. beni strumentali relativi ad Attività Professionali, commerciali od artigianali, anche se esercite dal Contraente, dall'Assicurato o da componenti del loro Nucleo Familiare;
5. oggetti d'arte o di interesse storico ed artistico di valore unitario superiore ad Euro 50.000,00, nonché affreschi, mosaici e statue fisse aventi valore artistico;
6. veicoli a motore, natanti e loro parti, o comunque qualsiasi altro mezzo per cui sia previsto l'obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri, di proprietà, in detenzione od in uso al Contraente, all'Assicurato o a componenti del loro Nucleo Familiare.

4.4 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati causati da o derivati da:

1. comportamento doloso del Contraente o dell'Assicurato, di appartenenti al loro Nucleo Familiare, dei loro parenti conviventi, dei loro figli o genitori, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2. contaminazione, anche da sostanze radioattive, o inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
3. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e fuoriuscita del fluido frigorigeno ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione";
4. smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione";
5. urto di veicoli o natanti in uso all'Assicurato o al suo Nucleo Familiare, oppure in movimento su area privata;
6. Furto, Rapina, Estorsione, truffa e Scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti o saccheggi. Guasti o rotture cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati;

Sono inoltre sempre esclusi i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento od uso dei beni assicurati, perdita dei profitti sperati, sospensione del lavoro, mancanza di locazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Salvo che il Sinistro non abbia alcun tipo di relazione con gli eventi di seguito elencati, **sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:**

7. guerra dichiarata e non, insurrezione, occupazione militare, invasione;
8. confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
9. Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
10. bradisismo, Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno.

Salvo quanto stabilito dall'art. "4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti", **sono infine esclusi i danni causati o derivati da:**

11. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
12. Fenomeni Atmosferici e sovraccarico di neve;
13. gelo;
14. bagnamento, Allagamento e danni da acqua in genere;

15. guasti, Occlusioni e/o rotture di tubazioni in genere.

4.5 – Garanzia facoltativa

(valida e operante esclusivamente se richiamata nella Scheda di Polizza)

4.5.1. Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, e nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza, risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione o in comodato dall'Assicurato, comprese le Dipendenze facenti parte dell'Unità Abitativa assicurata, causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o Implosione, e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato stesso.

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.

4.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Incendio. In caso di più ubicazioni assicurate, i Limiti di Indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola ubicazione.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Ricorso Terzi	vedere Scheda di Polizza e/o relativi allegati (fermo il limite del 10% del Massimale assicurato per danni da interruzione o sospensione di attività di terzi)	===
Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi	40 % della Somma Assicurata alla Partita Contenuto con il limite di € 25.000,00 per singolo oggetto o Collezione	===
Valori e Denaro	5 % della Somma Assicurata alla Partita Contenuto con il limite di € 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Contenuto nelle Dipendenze e Pertinenze	10% della Somma Assicurata alla Partita Contenuto	===
Limite per Cose poste nei locali di villeggiatura (estensione di garanzia valida solo se assicurata la Dimora abituale)	10% della Somma Assicurata alla Partita Contenuto per la Dimora Abituale, con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui	20% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili	€ 2.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Rimpiazzo combustibile	€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Rifacimento documenti	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Alimentari in refrigerazione	€ 300,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Lastre	€ 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 100,00
Fenomeno Elettrico	€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 250,00
Fenomeni Atmosferici Danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti o incompleti, Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici, tende frangisole rigidamente installate. Danni da grandine su lucernari, vetro, metallo, plastica rigida	€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Sovraccarico Neve	50% della Somma Assicurata (alle Partite: Fabbricato + Contenuto)	Franchigia € 250,00
Ogni altro tipo di danno	100 % della Somma Assicurata (alle Partite: Fabbricato + Contenuto)	Franchigia € 250,00
Eventi Sociopolitici, Terrorismo, Atti vandalici e dolosi Terrorismo	50% della Somma Assicurata (alle Partite: Fabbricato + Contenuto)	Franchigia € 250,00
Ogni altro tipo di danno	100% della Somma Assicurata (alle Partite: Fabbricato + Contenuto)	Franchigia € 250,00

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Danni da acqua		
Fuoriuscita di acqua da Elettrodomestici	€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 250,00
Trabocchi, Rigurgiti ed Occlusioni	€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 250,00
Gelo	€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 250,00
Ogni altro tipo di danno	100% della Somma Assicurata (alle Partite: Fabbricato + Contenuto)	Franchigia € 250,00
Ricerca e riparazione guasti	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 250,00

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

(la Sezione Furto è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

5.1 – Condizioni di operatività

(specifiche solo per la Sezione Furto)

In merito a tutti gli aspetti di seguito elencati, la garanzia – per ciascuna Unità Abitativa contenente le Cose assicurate – è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall'Assicurato e riportato in Scheda di Polizza.

In particolare:

- A) **l'Unità Abitativa e/o le relative Dipendenze contenenti le Cose assicurate, devono essere costruite in muratura o materiali simili di pari robustezza comunemente impiegati in edilizia tradizionale o Bioedilizia;**
- B) **Ogni apertura, porta, finestra verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da Mezzi di Chiusura sufficienti, così come meglio dettagliato nelle Definizioni.**

In caso di Furto perpetrato attraverso Mezzi di Chiusura insufficienti, la Società corrisponde all'Assicurato l'importo liquidato a termini di Polizza previa applicazione degli Scoperti indicati all'art. "5.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

I locali assicurati, inoltre, possono essere protetti da Impianto di Allarme avente requisiti meglio dettagliati nelle Definizioni.

Qualora il Contraente o l'Assicurato dichiarino l'esistenza di un Impianto di Allarme e tale dichiarazione risulti dalla Scheda di Polizza, l'eventuale inoperatività mancato funzionamento o la mancata attivazione dell'impianto stesso, così come l'inosservanza delle prescrizioni di installazione o di manutenzione, comportano l'applicazione degli Scoperti previsti all'art. "5.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

5.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

La Società indennizza a Primo Rischio Assoluto i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

- a) Furto commesso all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, **a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali stessi:**
1. con Scasso o rimozione dei Mezzi di Chiusura dei locali;
 2. praticando aperture nei Tetti, nelle pareti, nei Solai;
 3. senza Scasso, ossia mediante scalata o per via diversa da quella ordinaria, facendo uso di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali corde, scale o simili;
 4. con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 5. mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture ed i tentativi di apertura;
 6. con uso di chiavi vere, tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore originali, che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai componenti del suo Nucleo Familiare o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate. La garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente, fino alle ore 24 del quinto giorno feriale successivo alla data di smarrimento indicata nella denuncia;
 7. clandestinamente, ossia introducendosi all'interno dell'Unità Abitativa all'insaputa dell'Assicurato e/o dei componenti del suo Nucleo Familiare, compresi i lavoratori domestici, a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a locali chiusi;
 8. senza Scasso, con modalità diverse da quanto previsto al punto 3 ma attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, oppure in qualsiasi altro modo, a condizione che all'interno dei Locali siano presenti persone di età superiore a 14 anni;
 9. mediante concorso nel reato di lavoratori domestici o collaboratori familiari con regolare contratto di lavoro o prestazione subordinata ovvero a causa di un comportamento gravemente colposo di tali collaboratori familiari.
- Sono compresi i danni al Contenuto assicurato causati dai ladri in occasione del Furto o del tentativo di commetterlo.
- b) Rapina e/o Estorsione avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- c) Atti vandalici commessi durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli;
- d) Truffa presso la Dimora Abituale a danno dell'Assicurato o di un componente del suo Nucleo Familiare, **a condizione che la truffa stessa abbia avuto come conseguenza la contestuale sottrazione di Gioielli, Preziosi, Valori o Denaro e sia stata perpetrata tramite intrusione nei locali mediante spediti atti a carpire la buona fede dell'Assicurato o dei componenti maggiorenni del Nucleo Familiare.**

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, la Società rimborsa, entro i Limiti di Indennizzo previsti all'art. "5.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie", le spese sostenute per:

- pernottare in altra Abitazione, albergo, pensione o simili, comprese le spese di custodia per cani e gatti, **a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano adibiti a Dimora Abituale dell'Assicurato e siano rimasti inagibili;**
- il rifacimento materiale dei Documenti Personali dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare, comprese le spese per il recupero dei dati personali dell'Assicurato posti su supporti informatici, **purché tali spese siano state sostenute entro 12 mesi dall'evento che ha generato il danno indennizzabile;**
- la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell'Unità Abitativa in caso di sottrazione delle chiavi all'Assicurato e ai componenti del suo Nucleo Familiare, agli eventuali ospiti, ai lavoratori domestici o ad altre persone di fiducia. **La denuncia di sottrazione deve essere sporta alle Pubblica Autorità entro 24 ore dall'accertamento della sottrazione e deve indicare le presunte modalità di accadimento. L'eventuale denuncia tardiva potrebbe comportare una riduzione dell'Indennizzo dovuto;**

- il potenziamento dei Mezzi di Chiusura per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei Serramenti danneggiati a seguito di Furto consumato.

5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti

Ferme le "Esclusioni" non esplicitamente derogate all'art. 5.4, le seguenti estensioni di garanzia sono prestate a Primo Rischio Assoluto e nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall'art. "5.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

5.3.1. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia

La Società indennizza il Furto, la Rapina e l'Estorsione di Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro riposti nei Mezzi di Custodia all'interno della Dimora Abituale indicata in Scheda di Polizza.

In caso di Furto, la garanzia opera **a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali assicurati in uno dei modi previsti dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione" ed abbia successivamente prelevato i beni mediante:**

- **Scasso dei Mezzi di Custodia;**
- **Asportazione totale dei Mezzi di Custodia.**

I Preziosi e i Valori devono intendersi assicurati anche quando sono custoditi in Casette di Sicurezza presso Istituti di credito.

5.3.2. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia

La Società indennizza il Furto, la Rapina e l'Estorsione di Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro ovunque posti nella Dimora Abituale indicata in Scheda di Polizza.

In caso di Furto, la garanzia opera **a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali assicurati in uno dei modi previsti dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione".**

5.3.3. Guasti cagionati da ladri

La Società indennizza il Furto di fissi ed Infissi, compresi i danni dagli stessi subiti, in occasione del Furto consumato o tentato, oltre che i danni agli Impianti di Allarme, ai Mezzi di Custodia ed ai locali contenenti i beni assicurati, causati durante il Furto, la Rapina e l'Estorsione o nel tentativo di commetterli.

5.4 – Esclusioni

(eventi e beni che non assicuriamo)

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) dovuti a comportamento doloso o a colpa grave dall'Assicurato, del Contraente o dei componenti il loro Nucleo Familiare;
- b) dovuti a comportamento doloso o colpa grave di:
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere a norma di legge;
 - persone incaricate della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, del rappresentante legale, dei soci a responsabilità illimitata, degli amministratori;
- c) verificatisi in relazione a od in occasione di:
 - atti di guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari e non, invasioni, atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato;
 - Incendio, Esplosione o Scoppio, anche se provocati dall'autore del Furto, della Rapina o dell'Estorsione consumati o tentati;
 - Esplosioni nucleari, radiazioni, contaminazioni radioattive;
 - eruzioni vulcaniche, Terremoti, Alluvioni, Inondazioni, maremoti, mareggiate e Frane;
 - confische, sequestri e requisizioni;
- d) determinati da mancato godimento delle Cose assicurate, da perdite di profitti, indiretti di qualsiasi natura o comunque che non riguardino la materialità delle Cose assicurate;
- e) a Cose all'aperto, oppure collocate su balconi, terrazze, corridoi, pianerottoli o altri spazi di uso comune;
- f) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali;
- g) riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici;
- h) occorsi quando siano trascorsi più di 45 giorni consecutivi da quando la Dimora Abituale risulti disabitata oppure incustodita;
- i) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati quando riposti in Dipendenze non comunicanti con le Unità Abitative assicurate;
- l) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati quando i locali della Dimora Abituale risultino disabitati od incustoditi per un periodo consecutivo superiore a 15 giorni;
- m) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati quando i locali costituiscano Dimora Saltuaria;
- n) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati, nonché al Contenuto di proprietà del locatario quando i locali costituiscano Dimora Locata a Terzi;
- o) nel caso di Unità Abitativa adibita anche a Bed & Breakfast o affittacamere:
 - a Cose di proprietà degli ospiti non consegnate;
 - a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati di proprietà degli ospiti custoditi fuori dai Mezzi di Custodia;
- p) determinati da furto con destrezza, intendendosi per tale il Furto commesso con particolare agilità, sveltezza, astuzia ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la vigile attenzione dell'uomo medio.

5.5 – Garanzia facoltativa

(valida e operante esclusivamente se richiamata nella Scheda di Polizza)

5.5.1 Pacchetto estensioni all'esterno dell'Abitazione

Le seguenti garanzie si intendono prestate a Primo Rischio Assoluto, nei Limiti di Indennizzo e con l'applicazione degli Scoperti e delle Franchigie

indicate all'art. "5.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie":

A) Scippo e Rapina all'esterno dei locali

A parziale integrazione di quanto previsto dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione", la garanzia è estesa allo Scippo, alla Rapina o all'Estorsione, avvenuti al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati e commessi ai danni dell'Assicurato o dei componenti del suo Nucleo Familiare. È inoltre compreso il Furto avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona che detiene le Cose assicurate.

Sono indennizzabili anche le spese sanitarie sostenute a seguito di infortunio subito dall'Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare conseguenti allo Scippo o Rapina consumati o tentati.

La garanzia non opera per i componenti del Nucleo Familiare qualora questi siano di età inferiore a 14 anni o non si trovino in compagnia di persona maggiorenne.

La presente estensione di garanzia è valida ed operante esclusivamente nei territori dell'Unione Europea e della Svizzera.

B) Utilizzo fraudolento di carte di credito/debito a seguito di Furto, Scippo e Rapina

La Società indennizza le perdite pecuniarie subite dall'Assicurato per utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di credito/debito/multifunzione a seguito di Furto, Scippo, Rapina o Estorsione. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della sottrazione e per le 72 ore successive, sempreché siano state ottemperate tutte le prescrizioni previste dall'Istituto che ha fornito la carta e che sia stata attivata la procedura di "blocco" della carta stessa. Nei casi in cui l'Istituto emittente la carta provveda a rimborsare l'Assicurato, l'Indennizzo sarà pari all'importo dell'eventuale Franchigia da questi posta a carico dell'Assicurato, fermo il limite indicato all'art. "5.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

C) Furto in locali di villeggiatura

A parziale integrazione di quanto previsto dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione", la garanzia è estesa al Furto e la Rapina delle Cose di proprietà dell'Assicurato, se persona fisica, e/o dei suoi familiari conviventi, portate nei locali di villeggiatura – comprese strutture ricettive – purché non costituiscano loro Dimora Saltuaria – ubicati nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. **Questo a condizione che la Tipologia Costruttiva dei locali di villeggiatura sia conforme a quella dichiarata in Scheda di Polizza per la dimora principale e che il Furto sia avvenuto con rottura o Scasso delle difese esterne.** La presente estensione di garanzia è valida esclusivamente per il periodo di permanenza in loco.

5.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Furto fermo che, in caso di applicabilità di più Scoperti, la percentuale massima dedotta dall'Indennizzo sarà pari al 30%.

In caso di più ubicazioni assicurate, i Limiti di Indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola ubicazione.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti Pregiati	50% della Somma Assicurata con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto	===
Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro contenuti all'interno di Mezzi di Custodia (estensione operante solo per Dimora Abituale)	50% della Somma Assicurata con il massimo di € 15.000,00 per Gioielli e Preziosi e di € 1.500,00 per Valori e Denaro	===
Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia (estensione operante solo per Dimora Abituale)	20% della Somma Assicurata con il massimo di € 10.000,00 per Gioielli e Preziosi e di € 500,00 per Valori e Denaro	===
Contenuto nelle singole Dipendenze e/o Pertinenze	DIMORA ABITUALE 10% della Somma Assicurata con il limite di € 250,00 per singolo oggetto	===
	DIMORA SALTUARIA o LOCATA A TERZI 10% della Somma Assicurata con il limite di € 150,00 per singolo oggetto	===
Guasti cagionati dai ladri	€ 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Franchigia € 250,00
Atti vandalici	10% della Somma Assicurata	===
Spese di sostituzione serrature	€ 500,00 per Sinistro	===
Potenziamento dei Mezzi di Chiusura	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili	€ 1.000,00 per Sinistro	===
Rifacimento documenti	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Truffa	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come sufficienti	===	Scoperto 20%
Mancato funzionamento dell'Impianto d'Allarme	===	Scoperto 20%

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Furto senza Scasso con presenza di persone	===	Scoperto 10%
Furto agevolato da collaboratori familiari	===	Scoperto 10%
Pacchetto Estensioni all'esterno dell'Abitazione Scippo e Rapina	€ 1.500,00 per Sinistro con il limite di € 500,00 per Valori e Denaro	Franchigia € 150,00
Spese sanitarie per infortunio (conseguente a Scippo e Rapina)	€ 250,00	===
Utilizzo fraudolento di carte di credito	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Cose portate in villeggiatura	€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

(la Sezione di Responsabilità Civile è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

6.1 – Condizioni di operatività

(specifiche per la Sezione di Responsabilità Civile)

6.1.1. Estensione territoriale

L'Assicurazione di Responsabilità civile della proprietà vale solo per Unità Abitative ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

L'Assicurazione di Responsabilità civile della famiglia vale per i Sinistri verificatisi nel mondo intero.

6.1.2. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- b) il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente More Uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato ed ogni altro soggetto loro legato da vincoli di parentela, affinità, adozione, se convivente nella medesima Abitazione;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al punto precedente;
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società o enti che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle stesse e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al primo punto;
- e) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari, quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari.

6.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei Massimali convenuti, di quanto egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
 - danneggiamenti a Cose ed animali;
- in conseguenza di un Sinistro avvenuto per fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione e di seguito elencati. È inclusa altresì la responsabilità dell'Assicurato per fatto doloso delle persone di cui egli debba rispondere a norma di legge. La garanzia è valida anche per le azioni di Rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

6.2.1. Responsabilità civile della proprietà

(valida ed operante esclusivamente se richiamata nella Scheda di Polizza)

L'Assicurazione vale per fatti accidentali inerenti la proprietà dell'Unità Abitativa indicata nella Scheda di Polizza, delle sue Dipendenze e Pertinenze nonché degli impianti fissi o stabilmente installati nei locali assicurati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantine e soffitte, box auto, terrazzi e balconi, giardini, cortili, orti, piante ed alberi ad alto fusto, parchi, viali e strade private non gravati da servitù pubblica, impianti ed attrezzature sportive, piscine, giochi per bambini, recinzioni, cancelli, ascensori e montacarichi, antenne, parabole, Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici ed impianti tecnici, idrici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento.

Se l'Unità Abitativa assicurata è un Appartamento in Condominio, una Casa a Schiera o una Villa Plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità relativa alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato, **escluso comunque ogni obbligo solidale con i proprietari delle altre Unità Abitative**. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a favore dell'Assicurato proprietario dell'Unità Abitativa indicata nella Scheda di Polizza. Se questa è in comproprietà, l'Assicurazione s'intende prestata in nome e per conto di tutti i comproprietari, ferma restando l'esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità tra più di uno degli Assicurati comproprietari.

6.2.2. Responsabilità civile della famiglia

(valida ed operante esclusivamente se richiamata nella Scheda di Polizza)

L'Assicurazione vale per fatti accidentali verificatisi in relazione all'ambito della vita privata, familiare e del tempo libero, **con esclusione di qualsiasi responsabilità inerente ad Attività Professionali od aventi carattere di professionalità**.

La garanzia è prestata a favore dell'Assicurato, persona fisica, e del suo Nucleo Familiare ferma restando l'esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità tra più d'uno degli Assicurati.

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, o a chi ne riveste la qualifica, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- figli minorenni non facenti parte del Nucleo Familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- figli naturali minorenni non facenti parte del Nucleo Familiare purché, al momento del Sinistro, siano ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge

dall'Assicurato;

- minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- figli maggiorenni di età non superiore a 26 anni che dimorino altrove per motivi di studio o che dimorino presso il coniuge dell'Assicurato a seguito di separazione legale o divorzio, **purché fiscalmente a carico dell'Assicurato stesso**. In questo caso, l'Assicurazione comprende anche i danni derivanti dalla conduzione di Unità Abitative o porzioni di esse prese in locazione o comodato per motivi di studio, anche al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato. **Sono esclusi i danni all'Abitazione, o porzione di essa, presa in locazione o comodato;**
- figli minori di altre persone od a loro affidati con atto giudiziale, e che siano occasionalmente e temporaneamente sorvegliati, a titolo gratuito di cortesia, dall'Assicurato o da un membro del suo Nucleo Familiare;
- addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog sitter, etc., **limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dell'Assicurato**.

L'Assicurazione, infine, copre la responsabilità derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto commesso dai figli minori dell'Assicurato, o da minori a lui affidati con atto giudiziale, che essi occasionalmente e temporaneamente sorvegliano a titolo gratuito e di cortesia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Assicurazione comprende la responsabilità derivante da:

- conduzione di Unità Abitative abituali o saltuarie, anche se in comodato d'uso, usufrutto o prese in locazione, delle relative Dipendenze, Pertinenze, impianti fissi stabilmente installati nei locali quali a titolo esemplificativo: box auto, cantine, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi (anche ad alto fusto), strade, viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli e recinzioni;
- conduzione delle parti comuni, per la quota di competenza dell'Assicurato, quando l'Unità Abitativa sia un Appartamento in Condominio, una Casa a Schiera o una Villa Plurifamiliare. **Resta comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri condomini**. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- proprietà, detenzione ed utilizzo del normale Contenuto ad uso domestico, inclusi Elettrodomestici in genere. I danni da spargimento di acqua e liquidi, derivanti dalla conduzione dell'Unità Abitativa e del relativo Contenuto, saranno risarciti nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie";
- somministrazione di cibi e bevande preparati dall'Assicurato e consumati presso la sua Abitazione, che provochino intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- proprietà, utilizzo e detenzione di Animali Domestici ad esclusione di Animali da Sella, di cani appartenenti alle Razze Canine Pericolose, o ad incroci delle stesse, e di cani a "rischio potenziale elevato" (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni). La garanzia è valida anche a favore di persone che abbiano temporaneamente in affidamento l'animale, a titolo gratuito e di cortesia, con il consenso dell'Assicurato e purché vengano rispettate le norme di legge ed i regolamenti per la conduzione in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico. La presente garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".
- fatto colposo commesso in qualità di pedone;
- proprietà, detenzione, guida ed uso di veicoli non a motore e a motore, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard, monopattini a spinta, monopattini elettrici, hoverboard e monocicli elettrici, segway e bighe elettriche, golfcar, mezzi elettrici per persone con difficoltà motorie, giocattoli per bambini a motore elettrico, sempre che l'utilizzo dei veicoli sia avvenuto in conformità alle istruzioni d'uso del costruttore del veicolo e nel rispetto di qualsiasi normativa tempo per tempo vigente. **La garanzia non opera in relazione ai veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi dei veicoli a motore, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, anche se compresi nell'elenco di cui sopra;**
- proprietà, detenzione, guida ed uso di natanti non azionati a motore e di lunghezza non superiore a 6,5 metri, per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di legge ai fini delle norme sulla navigazione, tavole da surf e wind-surf, purché tutti utilizzati nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Nei casi in cui risulti operante altra Assicurazione specifica, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali da essa previsti e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- fatto dell'Assicurato in qualità di trasportato su veicoli o natanti altrui in circolazione, per danni arrecati a terzi non trasportati sui medesimi veicoli o natanti ed esclusi i danni ai mezzi di trasporto stessi. Nei casi in cui risulti operante l'Assicurazione di responsabilità civile per i rischi da circolazione, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali da essa previsti e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. È compresa l'azione di Rivalsa da parte di imprese esercenti l'Assicurazione obbligatoria dei veicoli o natanti per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo danneggiato;
- pratica di attività sportive, inclusa la partecipazione a gare, competizioni ed allenamenti svolti a livello dilettantistico o amatoriale e senza alcuna forma di remunerazione neanche in natura;
- pratica di attività ricreative e del tempo libero quali: hobbistica, bricolage, pesca sportiva, giardinaggio (compreso l'utilizzo di macchine e attrezzature elettriche o a motore) e modellismo, **esclusi i danni causati ai modelli di terzi;**
- proprietà ed utilizzo di aeromobili senza equipaggio (c.d. "droni") di classe C0, aventi massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 grammi

ed impiegati esclusivamente per operazioni nella categoria "aperta" in sottocategoria A1 come specificato nell'Allegato, Parte A del Regolamento (UE) 2019/947. La garanzia è operante sempre che l'utilizzo di tali dispositivi sia avvenuto nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2018/1139, 2019/945 e 2019/947, dei regolamenti ENAC e delle norme di legge tempo per tempo vigenti. **Sono sempre esclusi i danni causati agli aeromobili di terzi;**

- utilizzo di camere presso alberghi e altre strutture ricettive durante la villeggiatura;
- pratica del campeggio in aree private e autorizzate, compresa la proprietà e l'utilizzo di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature **solo nei casi in cui esse siano in sosta e non vi siano traino o spostamento da parte di mezzi a motore;**
- partecipazione ad attività sociali o di volontariato **ad esclusione delle attività a carattere sanitario o di protezione civile ed escluse comunque le mansioni a carattere organizzativo o dirigenziale.** Nei casi in cui risulti operante una Polizza stipulata dall'associazione di volontariato, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale da essa previsto e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- partecipazione dell'Assicurato quale genitore ad attività indette e autorizzate da Istituti scolastici quali gite, visite guidate, manifestazioni sportive e ricreative, compresa la responsabilità personale derivante da fatto di allievi minorenni affidati alla sua sorveglianza. Nei casi in cui risulti operante una Polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale da essa previsto e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- messa in movimento o circolazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi, da parte dei figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida. **La garanzia opera solo se la messa in movimento o la circolazione sono avvenuti all'insaputa dell'Assicurato ed esclusivamente per l'eventuale Rivalsa da parte di imprese assicurative della Responsabilità Civile Auto o del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.** In caso di inesistenza della Polizza R.C. Auto, la garanzia opera solo se il veicolo non è di proprietà dell'Assicurato. La presente garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti

A) Estensioni comuni alla Responsabilità civile della proprietà ed alla Responsabilità civile della famiglia

L'Assicurazione vale per i danni a terzi derivanti da:

6.3.1. Danni da Incendio

Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato. Se l'Assicurato ha sottoscritto la copertura "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio, la presente estensione vale per l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale assicurato per tale garanzia.

Ai fini di questa estensione di garanzia, ed a parziale deroga della condizione "Persone non considerate terzi", i genitori, i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato sono considerati terzi, se residenti nel medesimo Edificio ma in unità immobiliari distinte rispetto a quella dell'Assicurato ed indicata in Scheda di Polizza.

La presente estensione è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3.2. Danni da neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente

Neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente da Tetto, tettoie e pensiline, balconi o terrazzi dell'Unità Abitativa.

6.3.3. Danni da interruzione o sospensione di attività

Interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione.

La presente estensione è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3.4. Danni da inquinamento accidentale

Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di impianti, serbatoi e condutture al servizio dell'Unità Abitativa assicurata.

Restano comunque esclusi i danni causati da rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.

La presente estensione deroga parzialmente il punto 8 dell'art. 6.4 - Esclusioni ed è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3.5. Danni da committenza di lavori

Danni cagionati a terzi in qualità di committente di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dell'Abitazione e delle sue Dipendenze e Pertinenze.

Sono compresi i danni cagionati alle persone che eseguono i lavori sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Per i lavori da eseguirsi in cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 88 e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, **la copertura opera a condizione che l'Assicurato non assuma la direzione dei lavori ed abbia altresì adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal decreto stesso.**

Inoltre, affinché l'Assicurazione operi occorre che:

- i lavori siano stati affidati con regolare contratto;
- le imprese esecutrici dei lavori siano assicurate per la responsabilità civile dell'attività;
- siano stati nominati, ove previsto dalla legge, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e che questi siano assicurati per la responsabilità civile dell'attività.

La presente estensione deroga parzialmente il punto 6 dell'art. 6.4 – Esclusioni.

B) Estensioni operanti per la sola Responsabilità civile della proprietà

6.3.6. Abitazione locata a terzi

Quando l'Unità Abitativa è concessa in locazione, usufrutto o comodato d'uso a terzi, a norma di legge e con regolare contratto, anche temporaneamente o a fini turistici, l'Assicurazione vale anche per i danni cagionati dal Contenuto di proprietà dell'Assicurato al conduttore o ad eventuali ospiti e terzi aventi diritto al godimento dell'immobile.

6.3.7. Danni da acqua condotta

L'Assicurazione vale per i danni a terzi derivanti da spargimento di liquidi avvenuto in conseguenza di:

- Rigurgito di fognature private;
- rottura accidentale di impianti tecnici, idrici (inclusi gli scaldabagni), igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento ed antincendio esistenti nell'Unità Abitativa assicurata compresi i relativi allacciamenti e tubature.

Limitatamente a questa garanzia facoltativa, ed a parziale deroga di quanto previsto all'art. "6.1.2. Persone non considerate terzi", i genitori ed i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato sono considerati terzi, se residenti nel medesimo Edificio ma in unità immobiliari distinte rispetto a quella dell'Assicurato ed indicata in Scheda di Polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

C) Estensioni operanti per la sola Responsabilità civile della famiglia

6.3.8. Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici e familiari

La Società, anche a parziale deroga dell'art. "6.1.2. Persone non considerate terzi", tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e familiari, anche se di tipo occasionale. A titolo esemplificativo, per addetti si intendono badanti, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL (per gli addetti assoggettati a tale copertura) e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

L'Assicurazione vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.

Restano comunque sempre escluse le malattie professionali.

La presente estensione di garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicate all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3.9. Responsabilità civile derivante da uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge

La Società tiene indenne l'Assicurato in caso di violazione della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti) da parte di figli minorenni, o incapaci per legge, che cagioni a terzi:

- un danno d'immagine;
- un danno alla vita di relazione ed alla reputazione;

in conseguenza di pubblicazione su social network o piattaforme internet di immagini fotografiche o filmati di soggetti terzi senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto e, nel caso di minori, senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.

La garanzia opera sempre che siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione ai social network ed alle piattaforme internet utilizzate.

A parziale deroga dell'art. "6.1.1. Estensione territoriale", la presente garanzia vale esclusivamente per i danni causati a soggetti residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La presente garanzia è prestata, inoltre, nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.4 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

La garanzia non opera per i danni:

1. a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, ricettive o di servizi, nonché dall'esercizio di qualsiasi Attività Professionale o svolta a scopo di lucro, salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.2. – Bed & Breakfast o affittacamere", se attivata;
3. da Furto consumato o tentato;
4. derivanti da detenzione od impiego di armi di qualsiasi tipo o di esplosivi;
5. derivanti da pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura;
6. da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'art. "6.3.5. Danni da committenza di lavori";
7. direttamente o indirettamente derivanti da amianto o da prodotti contenenti amianto;
8. da contaminazione di qualsiasi natura e da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'art "6.3.4. Danni da inquinamento accidentale";
9. derivanti da emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;

10. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

Relativamente alla "Responsabilità Civile della Proprietà", la copertura assicurativa non opera, inoltre, per i danni derivanti:

11. dalla conduzione di Edifici ed Unità Abitative, interi o porzioni, e qualunque loro Dipendenza o Pertinenza;
12. da umidità, stitlicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
13. dallo spargimento di acqua o liquidi, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'art. "6.3.7. Danni da acqua condotta";

Relativamente alla "Responsabilità Civile della Famiglia", la copertura assicurativa non opera, inoltre, per i danni derivanti:

14. dalla proprietà di Edifici ed Unità Abitative, interi o porzioni, e qualunque loro Dipendenza o Pertinenza;
15. dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla detenzione di Animali da Sella, cani appartenenti a Razze Canine Pericolose o ad incroci delle stesse, cani a "rischio potenziale elevato" (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni), salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.1. – Cani Pericolosi ed Animali da Sella", se attivata;
16. dall'esercizio dell'attività venatoria;
17. proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli a motore relativamente ai rischi oggetto di obbligo assicurativo nelle disposizioni di legge, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
18. dalla proprietà, possesso, utilizzo e circolazione di natanti a motore di qualunque lunghezza o di natanti non a motore di lunghezza superiore a 6,5 metri;
19. dalla proprietà, possesso ed utilizzo di aeromobili (salvo quelli senza equipaggio di classe C0, aventi massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 grammi ed impiegati esclusivamente per operazioni nella categoria "aperta" in sottocategoria A1 come specificato nell'Allegato, Parte A del Regolamento (UE) 2019/947) ultraleggeri e deltaplani, nonché dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e di tutti gli sport aerei e motoristici in genere;
20. dalla pratica del campeggio in luoghi non autorizzati.

6.5 – Garanzie facoltative

(valide ed operanti esclusivamente se richiamate nella Scheda di Polizza)

6.5.1. Garanzie facoltative per la Responsabilità Civile della famiglia

Canis Pericolosi ed Animali da Sella

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni", punto 15, l'Assicurazione vale per i danni causati a terzi da:

- cani appartenenti a Razze Canine Pericolose (come indicate nelle Definizioni) o ad incroci delle stesse;
- Animali da Sella;

di proprietà, in detenzione od in uso all'Assicurato ed al suo Nucleo Familiare.

La garanzia è valida anche a favore di persone che abbiano temporaneamente in affidamento l'animale, a titolo gratuito e di cortesia, **con il consenso dell'Assicurato e purché vengano rispettate le norme di legge ed i regolamenti per la conduzione in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico.**

L'Assicurazione non vale per i cani a rischio potenziale elevato (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni).

La presente estensione di garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.5.2. Garanzie facoltative comuni alla Responsabilità Civile della proprietà e della famiglia

Bed & Breakfast o affittacamere

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni", punto 2, l'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati agli ospiti in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast o affittacamere a condizione che tale attività:

- sia svolta dentro una porzione della Dimora Abituale dell'Assicurato, avvalendosi della normale organizzazione familiare, e che preveda fino ad un massimo di 6 posti letto;
- sia esercitata conformemente alle modalità previste dalle normative regionali e comunali vigenti al momento del Sinistro;
- consista esclusivamente in:
 - a) pulizia delle stanze;
 - b) alloggio;
 - c) somministrazione cibi e bevande.

Se risulta attivata la sola garanzia "Responsabilità civile della proprietà" (art. 6.2.1.), l'Assicurazione si limita ai danni agli ospiti derivanti dalla proprietà dell'Unità Abitativa assicurata ed al cui interno si svolge l'attività.

Se risulta attivata la sola garanzia "Responsabilità civile della famiglia" (art. 6.2.2.), l'Assicurazione comprende i danni derivanti:

- dalla conduzione dell'Unità Abitativa al cui interno si svolge l'attività;
- dalla pulizia dei locali dati in uso ai clienti e dalla fornitura della biancheria;
- dalla somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alla prima colazione, anche se di produzione propria dell'Assicurato o da lui stesso confezionati, compresi i danni derivanti da errata conservazione e/o da vizio originario del prodotto.

Sono comunque esclusi i danni:

- a Cose portate e/o consegnate dai clienti ex art. 1783 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, compresi Valori, veicoli e natanti;
- derivanti dalla prestazione di servizi accessori diversi da quelli sopra indicati quali, a puro titolo esemplificativo, l'esercizio di palestre, piscine, impianti sportivi, l'organizzazione di gite, escursioni, attività ricreative in genere.

6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Responsabilità Civile.

EVENTO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Danni causati dalla messa in movimento o circolazione, all'insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida	€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 500,00
Danni a Cose di terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio	€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Danni da interruzione o sospensione di attività	10% del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Danni da inquinamento accidentale	€ 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Danni da Rigurgito di fogna, spargimento d'acqua e di liquidi	€ 30.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 250,00
Infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e familiari	50% del Massimale assicurato per Sinistro e Periodo di Assicurazione	===
Responsabilità Civile derivante dall'uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge	€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 500,00
Danni a Cose di terzi causati da cani, da Cani Pericolosi e da Animali da Sella	===	€ 250,00

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

(la sezione di Assistenza è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

7.1 – Servizio Assistenza Casa

(valida ed operante esclusivamente se richiamata nella Scheda di Polizza)

7.1.1. Oggetto e operatività dell'Assicurazione

Le Prestazioni di assistenza, elencate al punto "7.1.2. Prestazioni", che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, sono fornite fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Qualora nel periodo di validità della presente Polizza l'Assicurato, previo invio alla Struttura Organizzativa della scheda di intervento a sue mani, dovesse attivare la medesima Prestazione (Prestazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), con un intervallo di 15 giorni dalla prima e qualora il personale tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa dovesse riscontrare che la causa della seconda richiesta di assistenza è dovuta alla mancata effettuazione dell'intervento a regola d'arte, la Struttura Organizzativa, nei limiti dei Massimali indicati nelle singole Prestazioni, terrà a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera del secondo intervento. Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai Massimali previsti in Polizza resteranno a carico dell'Assicurato.

7.1.2. Prestazioni

1) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora presso l'Abitazione assicurata sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione;
- Scasso di fissi ed Infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione.

2) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora presso l'Abitazione assicurata sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la **manodopera fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione nell'Abitazione propria o in quella dei vicini provocati da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'Abitazione assicurata che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell'Abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Prestazione non è dovuta:

- relativamente ai casi di cui alle lettere a) e b): per Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, nonché quelli dovuti a imperizia o negligenza dell'Assicurato;
- relativamente al caso di cui alla lettera c): per danni di tracimazione dovuta a Rigurgito di fogna o da otturazione delle tubature mobili degli Elettrodomestici.

3) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora presso l'Abitazione assicurata sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'Abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.

4) Interventi di emergenza per danni da acqua

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un intervento d'emergenza a seguito di Allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro, uscita e manodopera compresa.**

Sono esclusi i Sinistri dovuti a:

- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- imperizia o negligenza dell'Assicurato.

5) Invio di un termoidraulico nelle 24 ore successive alla segnalazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

6) Invio di un tapparellista nelle 24 ore successive alla segnalazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

7) Invio di un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

8) Invio di un tecnico riparatore di Elettrodomestici nelle 24 ore successive alla segnalazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

Sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato;
- gli Elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

9) Trasloco

Qualora si verifichi un Sinistro che renda inabitabile l'Abitazione dell'Assicurato **per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del Sinistro** stesso, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco.

Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente Prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del Sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al Sinistro che ha reso inabitabile la sua Abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti che ivi si trovavano presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'Abitazione inabitabile.

10) Impresa di pulizia

Nel caso in cui, in seguito a Sinistro Incendio e/o Furto indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'Abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

La Società terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia **fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per Sinistro**, uscita e manodopera compresa.

11) Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'Abitazione dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di Euro 300,00 ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di Vigilanza.**

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.

12) Trasferimento mobili

Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'Abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), **fino a concorrenza massima di Euro 300,00 per Sinistro.**

13) Spese di albergo

Qualora l'Abitazione assicurata sia inagibile, in conseguenza di uno dei Sinistri descritti alle Prestazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, **per una notte e comunque fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro** qualunque sia il numero di persone coinvolte nel Sinistro.

14) Rientro anticipato in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato si trovi **in Viaggio oltre 50 Km dal suo Comune di residenza** e, a causa di uno dei Sinistri descritti nelle Prestazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà, **sino ad un massimo complessivo di Euro 300,00 per Sinistro**, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione

un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui Sinistri che danno luogo alla Prestazione.

15) Proseguimento del Viaggio

Qualora l'Assicurato, rientrato in anticipo dal Viaggio così come previsto alla precedente Prestazione n. "14) Rientro anticipato in caso di emergenza", desideri riprendere il Viaggio interrotto, potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa, la quale metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico le spese **fino ad un massimo di Euro 300,00. La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui Sinistri che danno luogo alla Prestazione.**

7.1.3. Estensione territoriale

Le Prestazioni sono erogabili per l'Abitazione ubicata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.

7.1.4. Limiti delle prestazioni

Ogni Prestazione prevista non può essere fornita più di tre volte per ciascun anno di validità della Polizza.

7.1.5. Esclusioni

Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- b) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c) Allagamenti, Alluvioni o Inondazioni, penetrazione di acqua marina, Frane, smottamenti;
- d) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- f) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi Incendio, Esplosione e Scoppio;
- g) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:

- h) i Sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
- i) i Sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- j) i Sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

7.2 – Servizio Assistenza Casa, Famiglia e Pet

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Con il "Servizio Assistenza Casa, Famiglia e Pet" sono garantite le Prestazioni erogate con il "Servizio Assistenza Casa" (art. 7.1) e sono inoltre garantite le Prestazioni indicate ai successivi artt. "7.2.1. Servizio Assistenza Famiglia" e "7.2.2. Servizio Assistenza Pet".

7.2.1. Servizio Assistenza Famiglia

7.2.1.1. Oggetto e operatività dell'Assicurazione

Le Prestazioni di assistenza, elencate al punto "7.2.1.2 Prestazioni", che la Società si impegna ad erogare alla famiglia dell'Assicurato tramite la Struttura Organizzativa, sono fornite **fino ad esaurimento, per ogni anno di efficacia del contratto, del Massimale indicato in ogni singola Prestazione. Ogni Prestazione prevista non può essere fornita più di tre volte per ciascun anno di efficacia della Polizza.**

7.2.1.2. Prestazioni

1) Consulenza medica

Se l'Assicurato ha una Malattia e/o un Infortunio può chiedere un parere medico telefonico.

I medici usano le informazioni che l'Assicurato fornisce per valutare il suo stato di salute.

Questo parere non è una diagnosi.

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa per avere questa assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

2) Invio di un medico al domicilio

L'Assicurato potrà richiedere questa Prestazione solo dopo aver avuto una consulenza medica, ai sensi del precedente punto "1) Consulenza medica".

Se l'Assicurato è in Italia e dalla consulenza medica risulta che ha bisogno di una visita medica che non presenti carattere di urgenza per una Malattia e/o Infortunio, la Struttura Organizzativa invierà un medico convenzionato al domicilio dell'Assicurato.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa invierà un'autoambulanza per il trasporto dell'Assicurato presso il centro medico più vicino e specializzato.

Questa **non è una Prestazione in emergenza**, in questo caso è necessario chiamare il 118.

L'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa per avere questa assistenza nei seguenti orari:

- **da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8;**
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

La Società terrà a proprio carico i costi di invio del medico, escluse le spese relative alla visita, o del trasporto in ambulanza fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.

3) Invio colf al domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia che comporti **almeno 2 notti di ricovero ospedaliero**, sia impossibilitato al disbrigo delle

principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, sostenendone l'onorario **fino ad un massimo di 5 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni**.

Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l'Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa.

4) Invio baby sitter al domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia che comporti **almeno 2 notti di ricovero ospedaliero**, sia impossibilitato ad accudire il bambino minore di 13 anni, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, sostenendone l'onorario **fino ad un massimo di 5 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni**.
Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l'Assicurato e la baby-sitter inviata dalla Struttura Organizzativa.

7.2.1.3. Estensione territoriale

Le Prestazioni sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.

7.2.1.4. Esclusioni

Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:

- avvenuti in occasione di Terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei Fenomeni Atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di Terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da dolo dell'Assicurato;
- causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.

7.2.2. Servizio Assistenza Pet

7.2.2.1. Oggetto e operatività dell'Assicurazione

Le Prestazioni di assistenza, elencate al punto "7.2.2.2. Prestazioni", che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del Sinistro, **sono fornite tre volte per ciascun tipo e per Animale Domestico**.
L'Animale Domestico deve essere riconosciuto attraverso il numero dell'apposito chip.

7.2.2.2. Prestazioni

1) Consulenza veterinaria

La Prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio Animale Domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2) Segnalazione pet sitter

La Prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.

In caso di necessità del servizio di Pet Sitter a seguito di Infortunio o Malattia, l'Assicurato contatterà la Struttura Organizzativa.

3) Invio pet sitter

La Prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, che abbia comportato un ricovero di almeno 2 notti e nei 15 giorni successivi alle dimissioni, si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio Animale Domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico i costi del pet sitter **fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno**.

La Struttura Organizzativa per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire l'erogazione della Prestazione.

7.2.2.3. Limiti di età

L'Assicurazione è operante per Animali Domestici che abbiano **età non superiore a dieci anni**. Tuttavia, per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.

7.2.2.4. Estensione territoriale

Le Prestazioni sono erogabili per Sinistri verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.

7.2.2.5. Esclusioni

Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'Assicurazione;
- guerre, atti di Terrorismo, Allagamenti, Alluvioni o Inondazioni, calamità naturali, Terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della Polizza;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

(la sezione di Tutela Legale è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

8.1 – Oggetto dell'Assicurazione - Spese coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla Scheda di Polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG;**
- Spese di Soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- Spese di Giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio salvo il diritto di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.

8.2 – Assicurati

Sono assicurati:

- il Contraente;
- il coniuge o il partner convivente del Contraente;
- i componenti del Nucleo Familiare del Contraente presenti nel certificato di stato di famiglia.

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

8.3 – Ambito di operatività delle garanzie

Per il Contraente, il coniuge o il partner convivente del Contraente e i componenti del Nucleo Familiare del Contraente presenti nel certificato di stato di famiglia, le garanzie operano per:

- i sinistri relativi alla vita privata, compresi i sinistri relativi agli Animali Domestici di proprietà degli assicurati.
Sono compresi anche i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nella vita privata.
Le garanzie non operano per i sinistri relativi all'attività lavorativa svolta dagli assicurati e per i sinistri relativi alla circolazione stradale di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria.
- i sinistri relativi all'immobile direttamente utilizzato dagli assicurati in veste di proprietari o di conduttori, adibito ad Abitazione principale, secondaria o stagionale.

8.4 – Garanzie prestate

8.4.1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nella vita privata.

8.4.2. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nella vita privata. In tali casi sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva sul web, social o media network.

8.4.3. Pedone, ciclista e trasportato

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni subiti per fatti illeciti di terzi relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

8.4.4. Vertenze contrattuali relative all'immobile

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative all'immobile, **se il valore in lite è pari o superiore a € 400,00.**

A titolo esemplificativo sono comprese le controversie contrattuali con il notaio per gli atti di compravendita di immobili, iscrizioni ipotecarie e mutui successivi alla data di effetto della presente Polizza e le controversie contrattuali con fornitori e prestatori d'opera per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile, successiva alla data di effetto della presente Polizza.

8.4.5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile direttamente utilizzato. In materia di usucapione, l'avvenimento della Vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, **se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto di Assicurazione.**

8.4.6. Collaboratori domestici

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.

8.5 – Spese non coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, **la Società non copre le seguenti spese:**

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se non indicato da ARAG;**
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte.

La Società inoltre non copre:

- 1) le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
- 2) le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

8.6 – Esclusioni

Se nella Polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b) materia fiscale o amministrativa;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) proprietà di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- g) fatti dolosi degli assicurati;
- h) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- i) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- j) costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- k) trasformazione, ristrutturazione dell'immobile assicurato o di sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- l) immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati;
- m) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- n) reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro Attività Professionale;
- o) prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- p) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- q) esercizio della libera professione o dell'attività d'impresa;
- r) vertenze con la Società;
- s) vertenze con la banca che intermedia il presente contratto;
- t) adesione ad azioni di classe (class action);
- u) difesa penale per abuso di minori.

8.7 – Limiti di copertura

- 1) Le spese legali sono coperte **per l'intervento di (1) un avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il caso di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.**
- 2) Nel caso di vertenze fra assicurati **le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.**
- 3) La garanzia vertenze contrattuali relative all'immobile copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 400,00.
- 4) Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio.**

8.8 – Massimali

La copertura assicurativa opera, in relazione ad ogni Sinistro, **con il Massimale indicato nella Scheda di Polizza e con un limite di:**

- € 50.000,00 per Periodo di Assicurazione, se il Massimale indicato sulla Scheda di Polizza è di € 10.000,00;
- € 80.000,00 per Periodo di Assicurazione se il Massimale indicato sulla Scheda di Polizza è di € 15.000,00;

questi limiti operano anche nel caso di sinistri che abbiano colpito più assicurati.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

8.9 – Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di responsabilità civile

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.**

In tutti gli altri casi la presente Polizza, **nei limiti del Massimale**, delle garanzie e delle eventuali garanzie opzionali acquistate, opera a primo rischio.

8.10 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie)

Le garanzie:

- “8.4.1. Delitti colposi o contravvenzioni”;
- “8.4.2. Danni subiti”;
- “8.4.3. Pedone, ciclista e trasportato”;

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova il foro competente.

Le garanzie:

- “8.4.4. Vertenze contrattuali relative all’immobile”;
- “8.4.5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali”;
- “8.4.6. Collaboratori domestici”;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova il foro competente.

Le garanzie del web operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se il foro competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

8.11 – Validità delle garanzie (quando sono coperti i sinistri)

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di effetto della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi;** se la Polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente Polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente Polizza. In questo caso il Contraente ha l’obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.

9. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

9.1 – Norme valide per tutte le sezioni assicurate

9.1.1. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di Sinistro può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo telefono al numero verde (dall'Italia):	800 93.63.63
A mezzo telefono (dall'estero):	+39.06.4210.3030
A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
A mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdia.it
A mezzo posta elettronica certificata , solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a:	sinistri@pec.hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
Rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per le richieste di intervento relative alla sezione Assistenza direttamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. al numero verde 800 93.63.63, oppure nei modi previsti dall'articolo "9.4.1. Obblighi specifici"	
PARTNER TUTELA LEGALE	
La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona (VR). I sinistri devono essere comunque denunciati attraverso il servizio Sinistri di HDI Assicurazioni S.p.A. (Vedere sopra).	
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: 800 93.63.63 oppure al proprio Intermediario	

9.1.2. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, **la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.**

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

9.1.3. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi derivanti dalle garanzie elencate ai punti A, B e C dell'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione".

9.2 – Norme valide per le sezioni Incendio e Furto

9.2.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti obbligatoriamente ad osservare le seguenti disposizioni:

- in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio e atti dolosi in genere, sporgere denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria entro i cinque giorni successivi all'evento. Copia della denuncia deve essere trasmessa tempestivamente alla Società;
- denunciare tempestivamente, anche al debitore, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;
- conservare e tenere a disposizione della Società, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre Cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dalla Società o dai periti per le loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la riduzione dell'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

9.2.2. Determinazione del danno

L'ammontare del danno ed il relativo Indennizzo vengono stabiliti, al momento del Sinistro, separatamente per Fabbricato e Contenuto e secondo i seguenti criteri:

- si stima il Valore a Nuovo;
- si stima il Valore allo Stato d'Uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si determina l'eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il **supplemento d'indennità**.

Quando è dovuto il supplemento d'indennità, si procede con l'indennizzare dapprima il Sinistro in base al Valore allo Stato d'Uso. **Il pagamento del supplemento è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:**

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo si verifichi entro **12 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o della perizia redatta ai sensi dell'art. "9.2.5. Mandato dei periti";
- in caso di ricostruzione, in fasi successive non inferiori a 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata condizione di impossibilità non imputabile al Contraente od all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società.

Fermo quanto stabilito dall'art. "9.2.3. Assicurazione Parziale", si conviene che:

- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti superiore od uguale al rispettivo Valore a Nuovo, il supplemento di indennità verrà riconosciuto integralmente;
- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti inferiore al Valore a Nuovo ma superiore al Valore allo Stato d'Uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennità, **il supplemento stesso verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la parte di supplemento di indennità effettivamente assicurata ed il supplemento di indennità nel suo intero;**
- **qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti uguale o inferiore al Valore allo Stato d'Uso, il supplemento di indennità non verrà riconosciuto.**

In caso di coesistenza di più Assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse.

Relativamente al Contenuto, si conviene che:

- a) Apparecchiature Elettroniche ed Elettrodomestici:
 - se trattasi di beni funzionanti e reperibili sul mercato, il Valore a Nuovo verrà riconosciuto soltanto per i beni acquistati **da non più di 24 mesi**, riconoscendosi negli altri casi il Valore allo Stato d'Uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato comprovata da idonea documentazione (quale, a titolo esemplificativo, garanzia, fattura, ricevuta o scontrino fiscale);
 - se trattasi di beni fuori catalogo ma funzionanti ed utilizzabili, si farà riferimento al prezzo di acquisto più basso disponibile sul mercato per apparecchi quanto più assimilabili od equivalenti per prestazione e caratteristiche rispetto al catalogo del produttore o di analoghi marchi;
 - se trattasi di beni fuori uso od inutilizzabili al momento del Sinistro, non è previsto alcun Indennizzo.
- b) Oggetti Pregiati, oggetti d'arte o di antiquariato, Gioielli e Preziosi, Collezioni, oggetti fuori uso od inservibili diversi da Apparecchiature Elettroniche ed Elettrodomestici, capi di vestiario, biancheria personale o di casa:
 - non è previsto in alcun caso il Valore a Nuovo e la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del Sinistro. In particolare, per le Collezioni la Società pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, **escluso qualsiasi deprezzamento della Collezione stessa o di sue parti;**

Se l'Assicurazione è prestata al Valore a Nuovo, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il Costo di Rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Se l'Assicurazione è prestata al Valore allo Stato d'Uso, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che il bene stesso aveva al momento del Sinistro.

Relativamente al Fabbricato, si conviene che qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

Relativamente ai titoli di credito, esclusi gli effetti cambiari, si conviene che per i titoli per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizzerà le sole spese sostenute per le procedure di legge relative all'ammortamento ed alla sostituzione dei titoli stessi.

Relativamente agli effetti cambiari, viene convenuto che:

- l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma nominale da essi portata;
- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito ed alle carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, **fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'Indennizzo sarà corrisposto soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.**

9.2.3. Assicurazione parziale

Qualora in caso di Sinistro si riscontri che la Superficie dei Locali effettiva sia maggiore di quella dichiarata e indicata nella Scheda di Polizza, la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato – maggiorato della tolleranza di 20 mq. – e quello effettivo risultante al momento del Sinistro.

Il presente articolo non si applica alla Sezione Furto ed alle coperture assicurative prestate a Primo Rischio Assoluto.

9.2.4. Procedura per la valutazione del danno

Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In caso di disaccordo, i periti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.

9.2.5. Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e stimare il valore che le Cose assicurate, sia danneggiate sia illese, avevano al momento del Sinistro;
- procedere alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti all'art. "9.2.2. Determinazione del danno" e redigere idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento di indennità.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti d) ed e) sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

9.2.6. Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.

Tale acconto non potrà mai essere superiore ad € 500.000,00.

L'acconto è dovuto a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile in almeno € 20.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata non considerando il criterio di valutazione a Valore a Nuovo.

Qualora fosse pendente un procedimento giudiziario in relazione al Sinistro, il Contraente o l'Assicurato hanno diritto ad ottenere il pagamento dell'anticipo anche in mancanza del certificato di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presentino una fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società a garanzia della restituzione dell'importo, maggiorato di interessi e spese, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o da sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura o del diritto all'Indennizzo.

9.2.7. Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga tramite bonifico o assegno bancario quanto dovuto, salvo che:

- alla Società venga notificato un provvedimento giudiziario o altro atto relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge;
- sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione;
- vi sia opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 del Codice Civile.

9.2.8. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, ovvero che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

9.2.9. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

La presente condizione si applica soltanto alla sezione Incendio.

9.2.10. Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti od affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

9.2.11. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

9.2.12. Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

(valida solo per la Sezione Furto)

In caso di Sinistro le Somme assicurate ed i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti. In tal caso non è prevista una restituzione dei Premi già corrisposti. L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento di un'integrazione di Premio.

Per uno o più Sinistri accaduti nello stesso Periodo di Assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla Somma Assicurata. Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, oppure l'Assicurato non accettasse le condizioni di reintegro, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto calcolato sulle Somme assicurate residue

9.2.13. Recupero delle Cose assicurate

(valida solo per la Sezione Furto)

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le Cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

9.3 – Norme valide per la sezione Responsabilità civile

9.3.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente devono:

- informare immediatamente la Società delle procedure civili e penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
 - astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

9.3.2. Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Si precisa che per i procedimenti obbligatori di mediazione, la Società non può essere delegata alla partecipazione ed ogni eventuale accordo raggiunto dalle Parti o costo sostenuto per il procedimento, non avrà alcun effetto nei confronti della Società e non sarà oggetto di rimborso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

9.4 – Norme valide per la sezione Assistenza

Premessa

La Società valendosi della struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. fornisce le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza, **previa attivazione della Struttura Organizzativa** con le modalità previste.

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le

condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

9.4.1. Obblighi specifici

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità: in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:

- cliccando sul link <https://msite-digitalhome.europassistance.it/HDI>
- utilizzando il seguente QR CODE



Oppure:

- per telefonate dall'Italia: **800 93.63.63**
- per telefonate dall'Italia e dall'estero: **+39.06.4210.3030**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome;
- il numero della Polizza;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

9.5 – Norme valide per la sezione Tutela legale

Premessa

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in **Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR)**, in seguito denominata ARAG.

Inoltre, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente Polizza è disponibile un servizio di consulenza telefonica al:

NUMERO VERDE: 800 508 008

a disposizione dell'Assicurato per ottenere:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle prestazioni garantite nella presente Polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il servizio è disponibile nel seguente orario:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00;
- il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

9.5.1. Obblighi specifici (come denunciare un Sinistro)

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'Assicurato ha l'obbligo di informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, la Società e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

9.5.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa.

La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle Parti e **si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.**

Per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, **ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire restando inteso che la copertura assicurativa sarà negata nei casi di vertenze svincolate da alcun fondamento giuridico o liti palesemente temerarie.**

Per la Fase Giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.**

L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, **pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.**

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

9.5.3. Restituzione delle spese

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte;

9.5.4. Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, **la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, **previo esperimento del tentativo di mediazione.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

9.5.5. Quando avviene il Sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.

L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito dall'Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni S.p.A.

Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma

Tel. +39 06 421 031

Fax +39 06 4210 3500

hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

www.hdiassicurazioni.it

Mod. P5841 – Ed. 01/2026

